



COMUNE DI TRENTO



Area istituzionale e di organizzazione

N. A 04

Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

2016

INDICE (Titolo, capo, sezione, articolo)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO I INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Definizione di interesse individuale

Art. 4 - Istanze

Art. 5 - Petizioni

Art. 6 - Proposte dei cittadini

TITOLO II REFERENDUM

CAPO I Referendum di iniziativa popolare

Sezione I Principi generali

Art. 7 - Oggetto

Art. 8 - Ambito e limiti del referendum popolare

Art. 9 - Formulazione del quesito

Sezione II Procedure preliminari all'indizione del referendum

Art. 10 - Comitato promotore

Art. 11 - Presentazione quesito da sottoporre a referendum

Art. 12 - Comitato dei garanti

Art. 13 - Determinazioni del Comitato dei garanti

Art. 14 - Opposizione alla dichiarazione di inammissibilità

Art. 15 - Raccolta delle firme

Art. 16 - Autenticazione delle sottoscrizioni

Art. 17 - Deposito delle firme

Sezione III Indizione del referendum

Art. 18 - Indizione referendum

Art. 19 - Pubblicità della indizione del referendum

Art. 20 - Propaganda referendaria

Art. 21 - Liste referendarie

Art. 22 - Integrazione delle liste in casi particolari

Art. 23 - Istanze di integrazione delle liste referendarie

Sezione IV Svolgimento della consultazione

Art. 24 - Individuazione e assegnazione degli elettori alle sezioni referendarie

Art. 25 - Seggi elettorali per il referendum

Art. 26 - Operazioni di voto

Art. 27 - Scrutinio dei voti

Art. 28 - Reclami

Art. 29 - Risultati del referendum
Art. 30 - Pubblicizzazione dei risultati
Art. 31 - Deliberazione del Consiglio comunale
Art. 32 - Norme di rinvio

CAPO I BIS Referendum di iniziativa popolare confermativo delle modifiche statutarie

Art. 32bis - Oggetto e limiti
Art. 32ter - Disposizioni procedurali

CAPO II Referendum di iniziativa istituzionale

Art. 33 - Oggetto
Art. 34 - Finalità della consultazione
Art. 35 - Iniziativa della Giunta comunale
Art. 36 - Iniziativa dei Consiglieri comunali
Art. 37 - Iniziativa dei Consigli circoscrizionali
Art. 38 - Determinazioni del Consiglio comunale
Art. 39 - Consultazione

TITOLO III ISTRUTTORIA PUBBLICA

Art. 40 - Oggetto
Art. 41 - Pubblicità
Art. 42 - Modalità di svolgimento
Art. 43 Conclusione dell'istruttoria

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli istituti di partecipazione popolare previsti dagli articoli 14, 18, 19, 22 dello Statuto del Comune di Trento.

TITOLO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2 Oggetto

1. L'iniziativa popolare si esprime a mezzo di istanze, petizioni e proposte secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto comunale.

Art. 3 Definizione di interesse individuale

1. Le istanze e le petizioni sono rivolte alla tutela di interessi individuali e collettivi.
2. Individuale deve intendersi quell'interesse che, non trovando diretta tutela negli istituti della partecipazione al procedimento amministrativo, è tuttavia differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini e persegue i principi di buona amministrazione.

Art. 4 Istanze

1. L'istanza è una domanda rivolta al Sindaco da singoli cittadini residenti nel territorio comunale, diretta a promuovere una migliore tutela di interessi individuali o collettivi.
2. Le istanze possono altresì essere presentate anche dai non residenti che soggiornino temporaneamente sul territorio comunale come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) dello Statuto comunale.
3. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome del proponente, la sua firma e il recapito ai fini dell'inoltro della risposta dell'Amministrazione comunale.
4. Al sottoscrittario viene fornita risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.
5. Per particolari esigenze dell'Amministrazione i termini di risposta possono essere prorogati motivatamente e per iscritto, comunque non oltre 120 giorni.

Art. 5 Petizioni

1. La petizione è una domanda diretta a promuovere una miglior tutela di interessi individuali o collettivi, rivolta al Sindaco da parte di cittadini residenti nel territorio comunale, o di coloro che, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) dello Statuto comunale, anche se non residenti, vi soggiornino temporaneamente.
2. La petizione deve essere presentata per iscritto e deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome dei proponenti in numero non inferiore a 100 (cento), la loro firma

e i relativi recapiti. Il primo firmatario è l'interlocutore dell'Amministrazione comunale.

3. Al rappresentante viene fornita risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della petizione.
4. Per particolari esigenze dell'Amministrazione i termini di risposta possono essere prorogati motivatamente e per iscritto, comunque non oltre 120 giorni.

Art. 6 Proposte dei cittadini

1. I cittadini residenti nel territorio comunale, in numero non inferiore a 1000 (mille), possono proporre al Consiglio comunale l'adozione di formali atti relativamente a materie di competenza di quest'ultimo.
2. Le sottoscrizioni da parte dei cittadini proponenti devono essere autenticate dal Segretario comunale, o da altro funzionario incaricato a sensi di legge, e corredate dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche collettivo.
3. La proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, deve contenere anche l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che possono essere uditi nel corso della fase istruttoria.
4. Si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le norme stabilite nell'articolo 74 del Regolamento del Consiglio comunale.
5. Il Presidente del Consiglio dispone l'inserimento della proposta, completa dei prescritti pareri, all'ordine del giorno del Consiglio, in tempo utile per le decisioni di competenza, entro il prescritto termine di tre mesi dalla data di deposito.
6. Il non accoglimento della proposta deve essere formalizzato con apposito provvedimento.

TITOLO II - REFERENDUM

CAPO I - Referendum di iniziativa popolare

Sezione I - Principi generali

Art. 7 Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento del referendum popolare, consultivo o propositivo, previsto dall'articolo 19 dello Statuto del Comune di Trento.

Art. 8 Ambito e limiti del referendum popolare

1. Il referendum, consultivo o propositivo, deve avere per oggetto questioni di rilevanza generale di competenza comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 dello Statuto comunale non possono comunque essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli

- circostrizionali;
- b) il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune;
 - f) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine e designazioni, revoche e decadenze.

Art. 9 Formulazione del quesito

1. Il quesito, consistente in un'unica e sintetica domanda, deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta affermativa o negativa.

Sezione II - Procedure preliminari all'indizione del referendum

Art. 10 Comitato promotore

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, propositivo o consultivo, procedono alla costituzione, innanzi ad un notaio, di un Comitato di promotori, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le relative procedure referendarie.
2. Il Comitato promotore è composto, come previsto dall'articolo 19, comma 1 dello Statuto, da almeno 20 (venti) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il Comitato innanzi al notaio designa anche il proprio Presidente.

Art. 11 Presentazione quesito da sottoporre a referendum

1. Il Comitato promotore deve depositare il quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, presso la Segreteria generale del Comune.
2. Il deposito del quesito da sottoporre a referendum deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, dei contenuti e delle finalità della stessa.
3. Il quesito e la relazione accompagnatoria, entro 30 giorni dal deposito presso la Segreteria generale, vengono trasmessi dal Sindaco al Comitato dei garanti.

Art. 12 Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti viene eletto secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4 dello Statuto comunale fra persone in possesso di laurea in materie giuridiche unita a esperienze accademiche, professionali o funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.
2. L'incarico di garante è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale, di Consigliere circostrizionale o di dipendente comunale; il garante non deve comunque trovarsi in una situazione che pregiudichi l'imparzialità

- di giudizio.
3. Nella delibera di nomina deve essere dato conto della specifica preparazione giuridico-amministrativa dei soggetti proposti per la nomina.
 4. Le sedute non sono pubbliche. Tuttavia, il Comitato dei garanti, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il Presidente del Comitato promotore, con facoltà di intervento e senza diritto di voto, a produrre ulteriori documenti, ridefinire il quesito referendario al fine di una sua maggior chiarezza, univocità e completezza.
 5. Le funzioni di Segretario del Comitato dei garanti vengono svolte dal Segretario generale del Comune o da un funzionario dallo stesso delegato.
 6. Le determinazioni del Comitato dei garanti sono adottate a maggioranza, alla presenza di tutti i componenti.
 7. Ai componenti del Comitato dei garanti viene corrisposto, per ogni seduta, un compenso pari al doppio dell'indennità di presenza prevista dallo Statuto del Comune per i Consiglieri comunali.

Art. 13 Determinazioni del Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum entro 30 giorni dal ricevimento, notificando la propria decisione al Sindaco.
2. Qualora, tenuto conto delle disposizioni vigenti e di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, il Comitato ritenga necessarie modifiche, integrazioni o perfezionamenti e non intenda procedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, agli adeguamenti necessari.
3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni di cui al precedente comma, il Comitato dei garanti si esprime circa l'ammissibilità dell'iniziativa.
4. Il Sindaco notifica le decisioni del Comitato dei garanti al Presidente del Comitato dei promotori entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comitato dei garanti.

Art. 14 Opposizione alla dichiarazione di inammissibilità

1. Il Comitato dei promotori, nel caso in cui la richiesta sia dichiarata non ammissibile, può chiedere il riesame della proposta di referendum entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 13, comma 4.
2. Il Comitato dei garanti decide sulla richiesta di riesame con provvedimento definitivo entro i 30 giorni successivi, da notificarsi al Sindaco e quindi al Presidente del Comitato dei promotori, come indicato dall'articolo 13, comma 4.

Art. 15 Raccolta delle firme

1. Acquisito il parere di ammissibilità, il Comitato dei promotori provvede alla raccolta delle firme di presentazione secondo quanto previsto dal seguente articolo 17, comma 2.

2. Le firme, raccolte su appositi moduli stampa predisposti dal Comune, datati e vidimati dal Segretario generale, devono essere autenticate.
3. I moduli di raccolta delle firme devono contenere l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario proposto.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore.
5. L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in ogni caso oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute sul foglio.
6. Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore e ne dà atto con processo verbale nel modulo per la raccolta delle firme, anche con foglio aggiunto.

Art. 16 Autenticazione delle sottoscrizioni

1. Le firme di cui all'articolo 15 possono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dall'Assessore delegato, dai Presidenti di Circoscrizione, da funzionari del Comune debitamente incaricati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può, a richiesta del Comitato dei promotori, conferire l'incarico di autentica delle firme anche a singoli dipendenti, di qualifica non inferiore alla VII, che si siano dichiarati disponibili; in tal caso l'incarico deve svolgersi fuori del normale orario di lavoro e della sede comunale, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 17 Deposito delle firme

1. La raccolta delle sottoscrizioni è conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria generale del Comune entro centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum di cui all'articolo 13, comma 4.
2. Le sottoscrizioni sono apposte da almeno il 3 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno l'otto per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.
3. Il mancato rispetto dei termini comporta la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di referendum.
4. Entro 30 giorni dalla data di deposito dei moduli contenenti le sottoscrizioni, l'Ufficio elettorale verifica l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei sottoscrittori di cui al comma 2.
5. Il Comitato dei garanti, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'Ufficio elettorale e dei successivi atti, decide, entro i successivi 20 giorni, circa la procedibilità del

referendum verificando il numero esatto degli elettori sottoscrittori, il rispetto dei termini e la regolarità della documentazione prodotta, notificando la propria decisione al Sindaco.

6. Il Sindaco provvede, entro 15 giorni, a notificare al Comitato dei promotori l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta di indizione del referendum.
7. In caso di non accoglimento della richiesta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

Sezione III - Indizione del referendum

Art. 18 Indizione referendum

1. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della richiesta di indizione di cui all'articolo 17, comma 6.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
3. Dell'indizione del referendum viene data notizia al Consiglio comunale e copia del provvedimento è inviata dal Sindaco al Comitato dei promotori del referendum, al Comitato dei garanti, ai rappresentanti dei Gruppi consiliari, alla Segreteria generale e all'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
4. Se antecedentemente alla data di indizione del referendum il Consiglio comunale delibera sulla materia oggetto del referendum stesso, il Comitato dei garanti riesamina, ai sensi dell'articolo 13, l'ammissibilità del quesito proposto, alla luce delle nuove determinazioni assunte.
5. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e relativa a più di sei quesiti.
6. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. In tali evenienze la data di indizione della consultazione popolare viene fissata entro 90 giorni rispettivamente dalla data di svolgimento delle nuove elezioni o dal termine delle procedure di altre operazioni di voto.

Art. 19 Pubblicità della indizione del referendum

1. Della indizione del referendum viene data adeguata pubblicizzazione, non oltre il 40° giorno antecedente a quello stabilito per la votazione, obbligatoriamente mediante:
 - pubblicazione di apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e agli Albi delle Circoscrizioni;
 - avviso a mezzo dei principali strumenti di informazione.
- 1bis. L'amministrazione comunale assicura l'invio di materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum, prodotto dalla commissione dei garanti. Detta informativa è indirizzata personalmente a ciascun elettore e recapitata al nucleo familiare.

2. Possono inoltre essere previste altre iniziative informative volte a fornire ai cittadini ogni utile indicazione e chiarimento in ordine ai quesiti referendari, alle modalità di esercizio del voto e allo svolgimento della consultazione.

Art. 20 Propaganda referendaria

1. Il periodo utile per la propaganda referendaria ha inizio dal 30° giorno antecedente le operazioni di voto e termina alle ore 24.00 del giorno antecedente la costituzione dei seggi.
2. La Giunta comunale individua ed assegna, per la propaganda diretta ed indiretta, a partiti e Gruppi rappresentati in Consiglio comunale che li hanno richiesti e al Comitato promotore appositi spazi comunali, all'interno delle circoscrizioni urbane e suburbane, su cui possono essere affissi i manifesti di propaganda.
3. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente Regolamento, dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche.

Art. 21 Liste referendarie

1. Le liste referendarie, consistenti nelle liste degli aventi diritto al voto, sono composte dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trento nonché:
 - dai cittadini residenti nel Comune di Trento che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di svolgimento del referendum;
 - dai cittadini, nati a Trento, residenti fuori dal territorio comunale.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), per esercitare il diritto di voto devono presentare formale domanda di iscrizione per essere inseriti in apposita lista referendaria.

Art. 22 Integrazione delle liste in casi particolari

1. Nel caso in cui l'oggetto della consultazione interessi anche cittadini italiani, stranieri, apolidi non residenti ma che abbiano nel Comune il centro della loro attività di lavoro o di studio, le liste referendarie vengono appositamente integrate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) dello Statuto.
2. L'integrazione delle liste viene proposta in relazione all'esistenza di un interesse in ordine all'oggetto del referendum, adeguatamente motivato dal Comitato dei promotori all'atto del deposito delle firme, previsto dall'articolo 17, comma 1 del presente Regolamento.
3. L'interesse che giustifica la richiesta di integrazione deve essere rilevante e concreto in relazione ad ognuna delle categorie previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b) dello Statuto.
4. La congruità della richiesta di integrazione delle liste referendarie viene valutata dal Comitato dei garanti, che si esprime contestualmente alla verifica effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui il Comitato dei garanti valuti positivamente l'istanza di integrazione delle liste referendarie, i termini previsti al comma 1 dell'articolo 18 si intendono triplicati.

Art. 23 Istanze di integrazione delle liste referendarie

1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune, non appena ricevuta comunicazione da parte del Sindaco delle positive determinazioni del Comitato dei garanti di accogliere la proposta di integrazione delle liste referendarie, provvede tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni, ad informare gli interessati, attraverso avvisi sui quotidiani locali e manifesti, che entro e non oltre 30 giorni potranno presentare richiesta di iscrizione nelle liste referendarie.
2. Gli avvisi e i manifesti di cui al precedente comma devono fornire specifiche indicazioni in ordine alle categorie di soggetti titolati a presentare l'istanza, ai requisiti necessari per l'iscrizione, all'oggetto del referendum, nonché agli uffici presso i quali sono disponibili i moduli di istanza prestampati.
3. I moduli, predisposti dal Comitato dei garanti, devono contenere i dati anagrafici, il domicilio e le dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti al fine di dimostrare l'appartenenza alla categoria riconosciuta come parte interessata all'oggetto del referendum, oltre che consentire l'effettuazione di possibili controlli d'ufficio circa la veridicità delle dichiarazioni.
4. Le istanze devono essere consegnate direttamente all'Ufficio elettorale o inviate per posta, corredate da una copia di un valido documento di riconoscimento.
5. L'Ufficio elettorale procede, entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, ad effettuare i controlli, ove ritenuto necessario ed opportuno, e ad inserire gli interessati nelle liste referendarie.
6. Nel caso in cui dai controlli risultino dichiarazioni non veritiere, l'Ufficio elettorale procede ad escludere l'istante dalla lista referendaria e ne dà immediata comunicazione all'interessato, che può proporre proprie controdeduzioni nei successivi 5 giorni.
7. La scelta definitiva circa l'ammissibilità dell'istanza viene assunta senza ritardo dal Comitato dei garanti.
8. Nei 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande, gli istanti possono chiedere all'Ufficio elettorale rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.

Sezione IV - Svolgimento della consultazione

Art. 24 Individuazione e assegnazione degli elettori alle sezioni referendarie

1. La suddivisione e l'assegnazione degli elettori ai seggi elettorali costituiti per il referendum sono articolati per Circostrizione comunale.
2. I soggetti non residenti nel territorio comunale sono assegnati al seggio ubicato presso il Palazzo Thun di Via Belenzani.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, determina, sentita la Commissione elettorale

comunale, il numero delle sezioni referendarie, il numero di componenti il seggio, il numero di cabine di cui devono essere dotati i vari seggi, il numero di elettori da iscrivere negli elenchi di sezione predisposti per il referendum, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, la ubicazione delle sedi. Queste ultime andranno preferibilmente individuate presso gli uffici sedi delle circoscrizioni urbane e suburbane, le biblioteche territoriali ed altre strutture comunali.

4. Alla ordinanza di cui al comma precedente viene data immediata pubblicizzazione obbligatoriamente mediante:
 - pubblicazione di apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e agli Albi delle Circoscrizioni;
 - avviso a mezzo dei principali strumenti di informazione.
5. Possono inoltre essere previste altre iniziative informative volte a fornire ai cittadini ogni utile indicazione e chiarimento in ordine ai quesiti referendari, alle modalità di esercizio del voto e allo svolgimento della consultazione.
6. Gli avvisi devono contenere le indicazioni necessarie agli interessati per individuare i rispettivi seggi elettorali.

Art. 25 Seggi elettorali per il referendum

1. Ciascun seggio elettorale per il referendum è composto da un Presidente e da due o quattro scrutatori di cui, a scelta del Presidente, uno assume le funzioni di Vicepresidente e uno di Segretario.
2. Il Presidente e gli scrutatori vengono sorteggiati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti agli appositi Albi.
3. Ai componenti dei seggi elettorali per il referendum è corrisposto un onorario pari a quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 26 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una sola giornata dalle ore 8.00 alle 20.00.
2. Il voto può essere espresso:
 - nelle forme ordinarie previste per il referendum abrogativo attraverso scheda di carta in cui è stampato integralmente il quesito referendario;
 - attraverso tastiera situata nella cabina elettorale, dove deve essere esposto integralmente il quesito referendario;
 - attraverso sportelli multifunzione mediante l'uso di carte telematiche.
3. Nel caso di votazione con metodo tradizionale l'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata una scheda di colore diverso per ogni quesito referendario.
5. I modelli delle schede e del verbale utilizzato nelle operazioni di scrutinio sono approvati dal Comitato dei garanti.

6. Gli elettori vengono identificati con le modalità previste per il referendum abrogativo oppure attraverso la carta telematica nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, nelle postazioni a ciò abilitate.
7. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il referendum abrogativo.

Art. 27 Scrutinio dei voti

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la chiusura dei seggi e senza soluzione di continuità fino a conclusione dello spoglio.
2. Di tutte le operazioni viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori. Nel verbale deve farsi menzione dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate.
3. Copia del verbale è recapitata a cura del Presidente, o suo delegato, al Comitato dei garanti di cui all'articolo 12.
4. Per le operazioni di scrutinio e la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni della legge sulla consultazione referendaria, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

Art. 28 Reclami

1. Sulle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi presso i seggi referendari è ammessa la presentazione di reclami.
2. Detti reclami sono indirizzati al Comitato dei garanti del Comune di Trento, nel termine perentorio di 10 giorni dallo svolgimento delle operazioni di cui al primo comma.
3. Sui reclami presentati decide il Comitato dei garanti in sede di approvazione dei risultati del referendum di cui al successivo articolo.

Art. 29 Risultati del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il venti per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Nel termine di 45 giorni dallo svolgimento delle consultazioni il Comitato dei garanti procede alla verifica dei risultati e delle operazioni referendarie e notifica l'esito del referendum al Sindaco e al Comitato dei promotori, unitamente alla copia degli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e scrutinio, anche se presentati in corso di svolgimento delle operazioni di voto, e le relative decisioni assunte.
3. Contro la determinazione dell'esito del referendum il Comitato promotore può presentare, entro 10 giorni, al Comitato dei garanti motivata istanza di revisione. Il Comitato dei garanti si pronuncia tempestivamente, e comunque non oltre i successivi 15 giorni, notificando al Sindaco le determinazioni assunte.
4. Delle operazioni di cui al comma 2 è redatto verbale in due esemplari, di cui uno rimane in deposito presso la Segreteria ed uno è trasmesso al Sindaco per la

proclamazione dei risultati del referendum.

5. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, con proprio decreto, proclama il risultato della consultazione e lo notifica al Presidente del Consiglio comunale e al Comitato dei promotori.

Art. 30 Pubblicizzazione dei risultati

1. Dell'esito del referendum viene data pubblicità nei modi previsti dall'articolo 19 del presente Regolamento non oltre 7 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione di cui al comma 5 dell'articolo precedente.

Art. 31 Deliberazione del Consiglio comunale

1. Nel caso di esito positivo il Consiglio comunale, entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia sull'oggetto del referendum, ai sensi dell'articolo 19, comma 7 dello Statuto comunale.

Art. 32 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme sul referendum abrogativo.

CAPO I BIS - Referendum di iniziativa popolare confermativo delle modifiche statutarie

Art. 32 bis Oggetto e limiti

1. Il presente capo disciplina il referendum confermativo delle modifiche statutarie previsto dall'art. 19, comma 11 bis dello statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge, al fine di verificare la volontà della popolazione di confermare o meno le modifiche statutarie approvate dal Consiglio comunale.

Art. 32 ter Disposizioni procedurali

1. Al referendum confermativo di cui al presente capo si applicano, per le parti compatibili, le procedure del Capo I salvo quanto di seguito previsto.
2. La richiesta di referendum deve essere presentata entro la scadenza del termine di 30 giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario.
3. Il quesito referendario consiste nella richiesta ai cittadini di confermare o non confermare le modifiche statutarie approvate dal Consiglio comunale e deve essere formulato in termini tali da consentire una risposta positiva o negativa.
4. Il comitato dei garanti è nominato dal consiglio comunale entro 10 giorni dalla

presentazione della richiesta di referendum e verifica l'ammissibilità della proposta entro i successivi venti giorni.

5. Il deposito delle sottoscrizioni autenticate, nel numero previsto dall'art. 19, comma 11 bis dello Statuto, deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum confermativo.
6. Il referendum è valido qualunque sia il numero di partecipanti al voto e la proposta è approvata secondo la volontà espressa dalla maggioranza dei voti validi.
7. Ove le modifiche statutarie non siano confermate a seguito del referendum, esse non entrano in vigore e il consiglio comunale adotta, entro il termine di tre mesi, le norme di modifica statutaria eventualmente necessarie al ripristino delle disposizioni statutarie previgenti.

CAPO II - Referendum di iniziativa istituzionale

Art. 33 Oggetto

1. Il presente capo disciplina il referendum consultivo previsto dall'articolo 18 dello Statuto comunale.
2. La proposta di referendum è articolata nei modi previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 34 Finalità della consultazione

1. La consultazione della popolazione residente può avvenire mediante referendum consultivi al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio sulla base dei quali indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini.

Art. 35 Iniziativa della Giunta comunale

1. La Giunta comunale può proporre al Consiglio comunale l'indizione di un referendum consultivo o altra forma di consultazione popolare.
2. La proposta, trasmessa dal Sindaco al Presidente del Consiglio comunale, è accompagnata da una relazione che indica chiaramente i contenuti e le finalità dell'iniziativa.

Art. 36 Iniziativa dei Consiglieri comunali

1. Un terzo dei Consiglieri comunali può proporre al Consiglio l'indizione di un referendum consultivo o altra forma di consultazione popolare.
2. La proposta viene consegnata dai firmatari al Presidente del Consiglio con allegata una relazione che indica chiaramente i contenuti e le finalità della consultazione.

Art. 37 Iniziativa dei Consigli circoscrizionali

1. Tre Consigli circoscrizionali possono proporre al Consiglio comunale di indire un referendum consultivo od altra idonea forma di consultazione.
2. La proposta trasmessa al Presidente del Consiglio comunale è accompagnata da una relazione che indica chiaramente i contenuti e le finalità dell'iniziativa.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel Regolamento dei Consigli circoscrizionali.

Art. 38 Determinazioni del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire la richiesta di indizione del referendum nell'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria di cui al seguente comma 2.
2. Circa l'esame delle richieste si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente Regolamento.
3. L'accoglimento della richiesta di indizione del referendum deve essere formalizzato con apposito provvedimento, approvato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 39 Consultazione

1. Qualora il Consiglio comunale deliberi di procedere all'indizione del referendum, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della sezione III e IV del capo I del presente titolo.
2. Entro 3 mesi dalla data di acquisizione dei risultati della consultazione il Consiglio comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 dello Statuto comunale, provvede a trattare la materia e a deliberare nel merito.

TITOLO III - ISTRUTTORIA PUBBLICA

Art. 40 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'istruttoria pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto comunale.
2. L'adozione di atti normativi o amministrativi di carattere generale può essere preceduta da istruttoria pubblica, ove non sia prevista da specifiche disposizioni di settore una partecipazione generalizzata al procedimento.
3. L'istruttoria pubblica viene indetta con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei Consiglieri assegnati su proposta della Giunta comunale, di almeno tre Consigli circoscrizionali o per determinazione dello stesso Consiglio comunale.

Art. 41 Pubblicità

1. Dell'indizione dell'istruttoria pubblica viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione di avviso a stampa presso tutte le Circoscrizioni, oltre che a mezzo dei principali strumenti d'informazione.
2. L'annuncio viene affisso anche all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 42 Modalità di svolgimento

1. La prima seduta dell'istruttoria pubblica deve tenersi entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo.
2. Le sedute relative all'istruttoria sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale al quale spetta anche la convocazione delle sedute successive.
3. Di ogni seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio comunale e dal funzionario verbalizzante.
4. Possono partecipare alle sedute dell'istruttoria, oltre ai cittadini, i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, per esporre oralmente le proprie valutazioni o presentare memorie.
5. Tutti coloro che hanno un qualunque interesse possono far pervenire, prima della data fissata per la seduta, osservazioni scritte o memorie che vengono acquisite agli atti del procedimento.
6. Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine di svolgimento delle sedute, anche fissando i tempi di intervento.
7. All'inizio della seduta il Presidente del Consiglio comunale relaziona, anche con l'ausilio di un funzionario dell'Amministrazione, sul contenuto delle materie oggetto dell'istruttoria e delle osservazioni o memorie presentate ai sensi del comma 5.
8. Le persone del pubblico che intendono intervenire nel corso della seduta devono iscriversi a parlare.
9. Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola secondo l'ordine di iscrizione.
10. Prima di dichiarare chiusa la seduta il Presidente del Consiglio comunale può, se lo ritiene opportuno, concedere agli intervenuti ai sensi del comma 8 una breve replica, seguendo il medesimo ordine dell'intervento.
11. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 43 Conclusione dell'istruttoria

1. L'istruttoria pubblica deve concludersi entro 30 giorni dalla prima seduta.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e predisporre apposita relazione riassuntiva delle proposte emerse.
3. Il Consiglio comunale valuta le risultanze dell'istruttoria pubblica in sede di adozione degli atti di competenza.
4. Negli atti che esprimono le decisioni del Consiglio comunale in merito alle questioni

oggetto dell'istruttoria pubblica deve essere fatto espresso riferimento ai contenuti emersi nel corso delle udienze, come risultanti dal verbale di cui al precedente articolo 42, comma 5. Nelle decisioni del Consiglio comunale devono altresì essere chiaramente indicate eventuali ragioni di dissenso o contrarietà rispetto alle risultanze dell'istruttoria medesima.

Il presente regolamento è stato:

- approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 11.12.1998 n. 193;
- modificato, relativamente agli artt. 17 e 29, con deliberazione del Consiglio comunale 23.04.2013 n. 80;
- modificato, relativamente agli artt. 17, 19, 29 ed integrato con gli artt. 32bis e 32ter, con deliberazione del Consiglio comunale 02.12.2015 n. 123;

è da ultimo entrato in vigore il **23.01.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Cecilia Ambrosi